

CSS – A.I.A. e modifica non sostanziale

TAR UMBRIA - 2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.1.2023

Il Comune di Gubbio ha chiesto al TAR Umbria l'annullamento della DD Regionale che aggiornava le condizioni e prescrizioni dell'AIA rilasciata in favore di una Società.

La Società chiedeva alla Regione invero la modifica NON sostanziale “ *relativa all'utilizzo di CSS – Combustibile (CSS-C) conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013, in parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile utilizzati nella produzione del **clinker** fino ad un valore massimo di 50.000 tonnellate/anno, da realizzare in conformità al progetto costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato A*”,

La questione si pone nell'ambito della utilità di sostituire i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di **cemento**.

Viene richiamato l'art. 13 del DM 22/2013 la cui lettura rinvia alla articolata connessione con altre norme del testo che giungono *tutte* all'art. 184-ter Dlgs. 152/2006 ovvero alla disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 4 DM 22/2013).

E' utile precisare che

- 1) l'utilizzo del CSS-combustibile, è consentito solo ai fini di produzione di energia termica ed elettrica (cfr. art. 13 DM 22/2013).
- 2) La definizione di CSS è utilmente offerta dall'art. 183 comma 1 lett. cc) Dlgs. 152/2006): «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; **fatta salva l'applicazione dell'[articolo 184-ter](#), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;**

Dunque il CSS è un rifiuto speciale, nella sua originaria natura, salvo che abbia i requisiti per cessare tale natura ai sensi dell'art. 184-ter Dlgs. 152/2006.

In questo quadro di riferimento il TAR Umbria precisa passaggio importante che trascina la questione nell'ambito del PNRR, che pare risolutivo.

Il TAR rileva che la Società presentava “comunicazione di modifica non sostanziale”, sotto la vigenza del DL 31/5/2021, n. 77 ,¹il quale all'art. 35² ha previsto al comma 3 che:

“Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del (DM 22/2013) .. in impianti o installazioni

- 1) *non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1,*
- 2) *che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata,*

non costituiscono una modifica sostanziale.

La norma è chiara e interviene a specificare ciò che già esiste.

Prosegue la Legge (PNRR) richiamando la modifica sostanziale nelle sue declinazioni:

- 1) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del Dlgs. n. 152 del 2006 e
- 2) dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 2013, o
- 3) variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del Dlgs. n. 152 del 2006

tutte “modifiche che richiedono il solo *aggiornamento* del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel

¹ (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure),

² (come modificato dalla legge di conversione 29/7/2021, n. 108), rubricato “Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare

caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione”.

Il TAR dopo aver richiamato il punto del PNRR sopra citato, ritiene che la Determina Regionale di *modifica non sostanziale* ha correttamente provveduto ad aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e del PNRR (dell'art. 35 comma 3 del D.L. 77/2021), le condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con le condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A, sulla base dell'istruttoria di ARPA Umbria.

Il TAR dunque legge il caso alla luce della nuova normativa e al favore per l'utilizzo dei CSS voluto dal legislatore, previa verifica dei presupposti.